



Registrato all'Agenzia delle Entrate DPJ Ufficio Territoriale di Magenta al N° 25608 Serie 3

C/o ASST FBF-Sacco, P.O. V. Buzzi, Via Castelvetro, 32 20154 Milano

C.F. 97327390155

STATUTO Rev. 1 13-12-2022



Articolo 1 (Denominazione e natura dell'ente)

- 1.1 È costituita, nel rispetto delle disposizioni del d.Lgs 117/2017, l'Associazione denominata "C.L.A.D. - Coordinamento Lombardia Associazioni Diabetici ODV ETS" (di seguito indicato mediante il solo acronimo 'C.L.A.D.' ovvero 'Coordinamento').
- 1.2 L'utilizzo della locuzione 'ETS' o 'Ente del Terzo Settore' nella comunicazione esterna avverrà solo dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come Organizzazione di Volontariato.
- 1.3 C.L.A.D. è una organizzazione apolitica, apartitica ed aconfessionale.
- 1.4 Possono aderire al C.L.A.D. in qualità di Socio, le Associazioni delle persone con diabete dell'età adulta e dell'età evolutiva, effettivamente operanti nel territorio della Regione Lombardia,

AGENZIA DELLE ENTRATE
DPJ Milano - Uff. Territoriale di MAGENTA
ATTO REGISTRATO
IL 14-02-2023
AL N° 436 SERIE 3

Articolo 2 (Sede e durata)

- 2.1 C.L.A.D. ha sede in Milano.
- 2.2 L'eventuale trasferimento della sede non comporta modifica al presente Statuto, ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.
- 2.3 L'Associazione avrà durata illimitata.
- 2.4 C.L.A.D. è disciplinata dal presente Statuto.
- 2.5 C.L.A.D. potrà dotarsi di un Regolamento.

Prodotto nel Terzo Settore Provinciale
Saverio Dell'Acqua
BANDO DELEGAZIONE

Delle finalità e attività dell'Ente

Articolo 3 (Finalità)

- 3.1 C.L.A.D. non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ponendosi come struttura qualificata di consulenza e operatività a supporto delle organizzazioni socie.
- 3.2 In particolare le sue finalità sono:
 - sensibilizzare e creare cultura su ogni tipo di diabete per favorire la prevenzione, la diagnosi precoce e la corretta gestione;
 - svolgere un ruolo di collegamento tra le persone con diabete e le istituzioni della Regione Lombardia allo scopo di rappresentarne le istanze e dare risposta alle loro esigenze di cura, assistenza, benessere e prevenzione;

- vigilare che sia garantita un'adeguata ed aggiornata assegnazione di farmaci e presidi innovativi, indispensabili per la cura del diabete;
- tenere contatti con le altre Associazioni del settore, regionali, nazionali e internazionali per creare sinergie e aggiornamenti finalizzati al miglioramento della cura della malattia e delle sue complicanze;
- sensibilizzare le autorità Regionali e Nazionali sui problemi connessi alla prevenzione e cura del diabete;
- essere di stimolo e supporto per i servizi sanitari pubblici e privati;
- nominare i propri rappresentanti presso gli Enti Regionali, Nazionali e Internazionali, in seno alle eventuali Commissioni o gruppi di lavoro costituiti per il diabete;
- partecipare a progetti di studio, tavoli tecnici e scientifici, gruppi di lavoro sul diabete e malattie connesse, organizzati da istituzioni pubbliche o private.



Articolo 4 (Attività di interesse generale)

- 4.1 C.L.A.D. persegue in via principale le seguenti attività di interesse generale:
- 4.2 “servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore” (come da lettera 'm' dall'art. 5, comma 1 d.lgs 117/2017”.
- 4.3 “promozione e tutela dei diritti delle persone con diabete e dei familiari, dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale” (indicata alla lettera 'w' dall'art. 5, comma 1 d.lgs 117/2017).

Articolo 5 (Natura volontaria dell'ente)

- 5.1 Le predette attività sono svolte come azione volontaria e possono prevedere l'erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi.

Articolo 6 (Attività strumentali)

- 6.1 Al fine di raggiungere le finalità sociali C.L.A.D. potrà svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali ad esse. Il loro esercizio è subordinato e condizionato all'emanazione dei decreti ministeriali previsti dall' art 6 d.lgs 117/2007.

Degli Associati e dei Volontari

Articolo 7 (Soci)

- 7.1 L'ordinamento interno del C.L.A.D. è ispirati a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizione economica e senza discriminazioni di alcuna natura.

7.2 Possono essere soci del C.L.A.D. le organizzazioni senza fini di lucro composte da persone con diabete o genitori di minori con diabete operanti in Lombardia che:

- condividono il presente Statuto e il Regolamento
- condividono le finalità dell'ente e si impegnano per realizzarle
- operano in coerenza con le sue finalità e il suo spirito
- agiscono nel rispetto delle deliberazioni degli Organi sociali
- hanno carattere di trasparenza ed eticità

7.3 L'adesione al C.L.A.D. si considera tacitamente rinnovata in assenza di diversa comunicazione da parte dell'associato entro il 31 gennaio di ogni anno.



Articolo 8 (Modalità di ammissione dell'Associato)

8.1 L'ammissione avviene su richiesta ufficiale dell'organizzazione ed è deliberata dall'Organo di amministrazione e confermata dall'Assemblea. Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l'ammissione non viene notificato né all'Assemblea, né all'aspirante Socio.

8.2 La delibera Assembleare sarà indicata nel verbale dell'Organo di Amministrazione.

8.3 L'Organo di amministrazione si riserva di richiedere al candidato (e in seguito all'Associato) la documentazione considerata utile ai fini dell'iscrizione.

8.4 In caso di mancata accettazione, il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare all'interessato le motivazioni in ragione delle quali la richiesta d'iscrizione non è stata accolta.

8.5 L'aspirante associato può entro 60 giorni dalla comunicazione chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea alla prima convocazione.

8.6 Ciascun associato è tenuto ad accettare il contenuto dello statuto, del regolamento, di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto stesso e ad accettare il pagamento della quota associativa annuale e a svolgere la propria attività in favore dell'ente in modo spontaneo e gratuito e a non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine di C.L.A.D.


Articolo 9 (Modalità di esclusione dell'Associato)

9.1 La qualità di Associato si perde in caso di

- A. estinzione dell'Associazione.
- B. mancata corresponsione della quota associativa entro i termini assegnati
- C. per qualunque azione non coerente con gli impegni previsti dallo Statuto e con le finalità del C.L.A.D.
- D. Attività contraria agli scopi statutari

9.2 Nei casi A e B, l'Organo di Amministrazione provvede alla sospensione del Socio, provvedimento che sarà confermato in Assemblea.

- 9.3 Nei casi C e D, l'Associato è deferito al Collegio dei Probiviri. Il deferimento può avvenire su iniziativa di qualsiasi Organo sociale
- 9.4 Il Collegio provvederà all'audizione del Socio per la composizione della vertenza insorta. Il Collegio può prevedere la sospensione del socio. In questo caso gli invierà una comunicazione scritta con le motivazioni. Il Socio potrà appellarsi entro 60 giorni e chiedere che l'Assemblea si pronunci sulla questione a maggioranza semplice dei presenti. Solo l'Assemblea può decidere a maggioranza semplice l'esclusione dell'Associato.



Articolo 10 (Indicazione dei rappresentanti degli Associati)

- 10.1 Ogni Associato indicherà in forma scritta un suo rappresentante presso il C.L.A.D. (e un eventuale sostituto qualora il delegato fosse impossibilitato a partecipare a una riunione o a una attività). Tramite il suo delegato, ciascun Associato ha diritto:
- di esprimere il suo voto in Assemblea, se iscritto da almeno 30 giorni,
 - di eleggere gli organi sociali, se iscritto da almeno 30 giorni
 - di essere eletto alle cariche sociali, se iscritto da almeno 2 anni;
 - di essere informato sulla attività dell'Associazione.
 - di controllare l'attività di C.L.A.D. visionando i libri sociali anche prima della loro pubblicazione presso la sede sociale senza fornire specifiche motivazioni semplicemente facendone richiesta anticipata di almeno 15 giorni al Presidente.

Articolo 11 (Volontari)

- 11.1 Le attività del C.L.A.D. saranno improntate alla più ampia apertura culturale e potranno estendersi anche a temi collaterali a quello principale. Il tutto mediante erogazione di attività e servizi senza fini di lucro, anche verso terzi e non soltanto per i propri soci. Si avvale a tal scopo in modo prevalente dell'attività volontaria degli aderenti agli Enti associati.
- 11.2 I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione saranno depositati dall'Associazione nel Registro dei Volontari nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai Decreti ministeriali previsti.
- 11.2 I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale al C.L.A.D. saranno depositati dal C.L.A.D. al Registro dei Volontari nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai Decreti ministeriali previsti.
- 11.3 Coloro che prestano attività di volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la Responsabilità civile a norma art. 18 d.lgs 117/2017, dalle rispettive Associazioni di appartenenza.
- 11.4 Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal Volontario purché documentate e strettamente legate all'attività dell'Organizzazione.
- 11.5 In casi specifici espressamente previsti dall'Organo di Amministrazione, è possibile erogare al Volontario un rimborso per spese autocertificate che non sarà comunque mai

superiore a 10 euro giornalieri e non può mai superare l'importo di 150 euro mensili, salvo quanto previsto da aggiornamenti di legge.

Articolo 12 (Lavoratori)

- 12.1 L'assunzione di lavoratori subordinati o il conferimento di incarichi a lavoratori autonomi sono ammessi se necessari per perseguire le attività di interesse generale e le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari.
- 12.2 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo o comunque retribuito svolto per conto dell'Associazione.

Degli Organi Sociali

Articolo 13 (organi Sociali)

Sono Organi Sociali di C.L.A.D.

- L'Assemblea degli associati;
- L'Organo di amministrazione (detto anche Consiglio Direttivo);
- Il Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Revisore legale dei conti o eventualmente l'Organo di controllo.



Articolo 14 (Assemblea e sua convocazione)

14.1 L'Assemblea è l'organo sovrano del Coordinamento ed è composta da tutti i soci. Può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata:

- a. in caso di modifica allo Statuto,**
- b. di proposta di scioglimento dell'Associazione,**
- c. negli altri casi previsti dalla Legge.**

Può essere convocata: dal Presidente, dalla maggioranza semplice del CD o dai 2/3 dei Soci. La Convocazione effettuata con le modalità dell'assemblea ordinaria art. da 14.3 a 14.9.

- 14.2 **L'Assemblea ordinaria** va convocata almeno una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.
- 14.3 L'avviso di convocazione deve essere recapitato nominalmente, anche per mezzi elettronici, ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata e contenere data, ora, luogo e ordine del giorno così come una diversa data, ora e luogo per l'eventuale seconda convocazione.
- 14.4 L'assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati

che partecipano e votano, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e modalità di validazione delle votazioni. Le modalità di intervento e svolgimento saranno comunicate nell'avviso di convocazione. L'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.

- 14.5 All'Assemblea può prendere parte solo una persona per ogni organizzazione associata con diritto di voto. Altri soci delle Associazioni aderenti saranno ammessi come uditori.
- 14.6 L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci (se in numero pari) o della metà arrotondata all'unità superiore (se in numero dispari).
- 14.7 L'Assemblea, in seconda convocazione, salvo quanto previsto x la straordinaria x lo scioglimento, si intende validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
- 14.8 L'Assemblea inizia con la nomina del Presidente dell'Assemblea e del Segretario. Questi ruoli non sono necessariamente coperti dal Presidente e dal Segretario in carica.
- 14.9 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal verbalizzante inserito nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e conservato presso la sede sociale, ogni Associato può chiedere di prenderne visione.

Articolo 15 (Poteri dell'assemblea)

15.1 L'Assemblea ha i seguenti poteri esclusivi:

- nomina il presidente dell'Assemblea stessa al quale spetta constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in Assemblea.
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e delibera sulle loro responsabilità promuovendo se del caso azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva il bilancio di esercizio e delibera sulla destinazione o copertura rispettivamente dell'avanzo o del disavanzo della gestione;
- su proposta del Consiglio Direttivo delibera sull'ammontare della quota associativa annuale
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto, delibera lo scioglimento la trasformazione la fusione la scissione dell'Associazione, sulla ammissione/esclusione degli associati e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.
- delibera sugli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo.

15.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

15.3 Oltre all'esercizio dei poteri esclusivi, l'Assemblea interverrà su ogni argomento sottoposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri, dall'eventuale Organo di Controllo o su quanto le sia demandato per legge o per Statuto

15.4 In ogni caso l'Assemblea deve rispettare i principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza.



Articolo 16 (Voto in Assemblea)

16.1 Le delibere dell'Assemblea Straordinaria volte a modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto richiederanno per la loro validità, in prima convocazione ed in seconda convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati sia in 1a che in 2a convocazione

16.2 Fatto salvo punto 16,1, in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice con voto palese o segreto. L'Assemblea può procedere al voto segreto qualora lo chieda almeno un quinto dei partecipanti. Le nomine degli organi sociali avvengono sempre per scrutinio segreto.

16.3 Se in un voto palese si raggiunge la parità, prevale la scelta per la quale si è espresso il Presidente. Se in un voto a scrutinio segreto si raggiunge la parità la decisione dovrà considerarsi non approvata.

Articolo 17 (Voto per delega o a distanza)

17.1 Ciascun associato ha un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta.

17.2 A ciascun associato possono essere conferite al massimo tre deleghe.

Articolo 18 (Poteri dell'Organo di Amministrazione)


18.1 All'Organo di amministrazione spettano tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

18.2 Spetta all'Organo di amministrazione redigere e presentare all'Assemblea un rapporto annuale sulla attività della Associazione nonché un rendiconto annuale consuntivo e preventivo in ottemperanza all'Art 13 del Dlgs. 117/2017

18.3 In materia di conflitto di interessi, si applica ai componenti dell'Organo di amministrazione quanto previsto dall'articolo 2475-ter del Codice Civile.

18.4 Il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di Amministrazione, è investito del più ampi poteri per amministrazione ordinaria del Coordinamento. In particolare, spetta al Consiglio:

- approvare il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo annuali, che devono essere predisposti dal Tesoriere, visti dall'eventuale Organo di controllo e sottoposti all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- elaborare e dare esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall'Assemblea;
- deliberare in via preventiva su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da demandare all'approvazione definitiva dell'Assemblea;



- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dall'Associazione;
- provvedere sulla domanda di iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- predisporre la relazione-programma delle attività annuali da realizzare e da presentare all'Assemblea dei Soci;
- seguire lo svolgimento dell'attività associativa e di mantenere i contatti con i Soci e con ogni altro Ente o persona;
- promuovere tutte le iniziative utili per la vita del Coordinamento;
- agire e resistere in giudizio, nominando avvocati, procuratori e periti o revocandoli;
- deliberare sulla ammissione di Soci e sui provvedimenti di esclusione degli stessi;
- deliberare in via di urgenza qualsiasi provvedimento, anche riservato alla competenza dell'Assemblea, salvo ratifica da parte di quest'ultima;
- decidere in ordine ai rimborsi di spese ed emolumenti da corrispondere;
- accettare donazioni o lasciti provenienti da Enti Pubblici o da persone o enti privati;
- assumere qualsiasi provvedimento che non sia per legge o per Statuto riservato all'Assemblea del Soci.



18.5 Il Consiglio Direttivo può affidare ai propri componenti incarichi particolari e può chiamare a collaborare esperti di diverse discipline.

18.6 Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno, redige e modifica il Regolamento per il funzionamento del Coordinamento, che entra in vigore dopo approvazione da parte dell'Assemblea e che obbliga tutti i Soci.

Articolo 19 (Composizione dell'Organo di Amministrazione)

19.1 L'Organo di amministrazione è denominato Consiglio Direttivo. E' composto da un minimo di 7 e un massimo di 9 membri (compreso il Presidente) scelti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei propri associati in regola e iscritti da almeno 2 anni. Il Consiglio eletto dall'Assemblea nomina al proprio interno; il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e segretario.

19.2 L'Organo di Amministrazione dura in carica 4 anni ed è ammessa la rielezione dei suoi componenti.

19.3 Possono coadiuvare il Consiglio Direttivo, senza potestà di voto, due medici Diabetologi, nominati dallo stesso Consiglio, iscritti a società medico scientifiche di categoria, uno dei quali esperto di diabete dell'età evolutiva.

19.4 Il Consiglio Direttivo può attribuire parte dei propri poteri a due Comitati Esecutivi composti da un numero più limitato di componenti rispetto al Consiglio stesso. un Comitato dedicato alle tematiche del diabete nell'età adulta e un Comitato dedicato alle tematiche del diabete nell'età evolutiva.

Articolo 20 (Avvicendamento all'interno dell'Organo di Amministrazione)

20.1 Il Consiglio Direttivo provvederà alla immediata sostituzione del componente del Direttivo che

- non partecipi a tre riunioni consecutive dell'Organo di Amministrazione;
- sia stato espresso da un associato non più aderente al Coordinamento;
- qualora il componente del Direttivo abbia perso la delega di rappresentante da parte dell'ente Associato o abbia presentato le dimissioni a titolo personale

20.2 Il Consiglio Direttivo in questi casi, riprendendo le schede elettorali, sostituisce il consigliere col criterio del 'primo degli eletti dall'Assemblea ma non inserito nel CD x superamento del numero dei consiglieri previsti" Art. 19.1

A quel punto il Consiglio è integrato fino a scadenza naturale.

20.3 Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto, e spetterà all'Assemblea nominare il nuovo Consiglio



Articolo 21 (Funzionamento dell'Organo di Amministrazione)

21.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 3 membri ed è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei suoi componenti. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

21.2 La convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione deve essere inviata ai suoi membri con comunicazione scritta in forma cartacea o tramite posta elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza anche entro tre giorni.

21.3 Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede. Le modalità di intervento e svolgimento saranno comunicate nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo si riterrà svolto nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 (Il Segretario)

22.1 Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.

22.2 Sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni Consiglio Direttivo,

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri,
- il libro dei Soci,
- il libro dei Volontari, sulla base delle indicazioni di Legge.



Articolo 23 (Il Tesoriere)

- 23.1 Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione. Gestisce direttamente il conto corrente bancario su procura scritta del Presidente.
- 23.2 Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva la documentazione contabile; redige i rendiconti richiesti dalla Legge e ne rendiconta in Assemblea o al singolo Associato che ne fa richiesta e su appuntamento.

Articolo 24 (Il Presidente)

- 24.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, lo rappresenta presso le Istituzioni e i media. Presiede l'Organo di amministrazione e ha il potere di convocare l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea sia in caso di riunione ordinaria che straordinaria.
- 24.2 In particolari casi di urgenza può avocare a sé le decisioni spettanti al Consiglio Direttivo. Il Presidente può, all'occorrenza delegare ad altri membri del Consiglio Direttivo incarichi specifici.
- 24.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione, può essere rieletto e cessa dalle sue funzioni per: scadenza di mandato, dimissioni, espulsione dell'Associato rappresentato o per decisione dell'Assemblea.

Articolo 25 (Il Vice-presidente)

- 25.1 Il Vice-presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Affianca e in caso di assenza o impossibilità del Presidente, su incarico dello stesso, lo sostituisce nelle sue funzioni di rappresentanza nelle adunanze dell'Organo Amministrativo, dell'Assemblea, presso le Istituzioni ed i media.

Articolo 26 (Il Collegio dei Probiviri)

- 26.1 I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea. Il Collegio interviene e delibera su divergenze e controversie che dovessero sorgere in seno al Coordinamento.
- 26.2 Il Collegio dei Probiviri si attiva qualora richiesto da uno degli Organi sociali. Il Collegio tiene un Libro delle riunioni e delle deliberazioni prese.
- 26.3 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre persone, con provata competenza legale e moralità, scelte fra le persone delegate dalle Associazioni anche estranee ai Soci CLAD.

26.4 Il Collegio dei Probiviri resta in carica 4 anni (uguale alla durata del consiglio) e i suoi componenti possono essere eletti più volte.



Articolo 27 (Organi di controllo)

- 27.1 Qualora ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 30 del d.lgs 117/2017 il C.L.A.D. si doterà di un Organo di controllo monocratico così come indicato dalla norma.
- 27.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e degli Statuti dell'Associazione, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, contabile e organizzativo, sul funzionamento dell'Associazione e sulla conformità alle linee guida dell'eventuale bilancio sociale.
- 27.3 Le decisioni dell'Organo di controllo in caso di disaccordo fra i componenti sono prese a maggioranza. Qualora si verifichi una situazione di parità, prevale la posizione sostenuta o appoggiata dal Presidente.
- 27.4 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari".

Articolo 28 Revisore legale dei Conti

Salvo quanto contenuto nell'Art. 27a, che precede, l'Assemblea dei Soci deve nominare un Revisore Legale dei Conti quando ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dalla legge (art. 31 del D. lgs 3 luglio 2017 n. 117) e qualora la revisione non sia stata affidata all'Organo di Controllo

Dei bilanci e delle entrate

Articolo 29 (Bilanci e scritture contabili)


I bilanci dell'Associazione decorrono dal 1 gennaio di ogni anno e sono redatti secondo le disposizioni degli articoli 13 e 87 del d.lgs 117/2017. Il bilancio predisposto dall'Organo di amministrazione è redatto nei casi e nei modi previsti dall' art. 14 del d.lgs 117/2017. Il bilancio sociale sarà redatto nei casi e nei modi previsti dal d.lgs 117/2017

Articolo 30 (Entrate)

- 30.1 Le risorse economiche del C.L.A.O. sono costituite:
- dalle quote associative annuali versate dai Soci;
 - dai rimborsi, donazioni o lasciti derivanti da qualsiasi fonte riconosciuta dalla legge;
 - da eventuali contributi pubblici o privati a fronte di progetti e attività svolte o coordinate dal CLAD stesso.
- 30.2 C.L.A.D. si riserva di accettare contributi a fronte di attività svolte da associati.
- 30.3 Non potranno essere distribuiti, anche in modo Indiretto, gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitali accumulati durante la vita del C.L.A.D., a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o per sentenza passata in

giudicato o siano effettuate a favore di altre Associazioni, che per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte del medesimo Coordinamento.

30.4 Gli avanzi di gestione devono essere impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse, anche attraverso la formazione di appositi fondi di riserva.



Articolo 31 (Scioglimento dell'associazione)

31.1 Sono da considerarsi cause di scioglimento del C.L.A.D. oltre a quelle previste dal Codice Civile:

- la riduzione dei Soci a meno di 7
- la delibera dell'Assemblea Straordinaria di scioglimento del Coordinamento.

31.2 L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria, vedi art.li 14.1 e 16.1, con la presenza ed il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo l'art. 9 del d.lgs 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

31.3 In ogni caso di scioglimento del C.L.A.D. il Socio non potrà vantare alcuna pretesa di carattere economico e/o patrimoniale nei confronti del Coordinamento.

Articolo 32 (Iscrizione al Registro Unico)

Non appena sarà divenuto operativo, l'Associazione chiederà l'iscrizione al Registro Unico nella sezione Organizzazioni di Volontariato.

Articolo 33 (Norme interne di funzionamento)

Alcune norme interne di funzionamento degli organi sociali possono essere definite o modificate dal Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti e sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze delle assemblee ordinarie.

Articolo 34 Rimando a Codice del Terzo Settore e Cod. Civile)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto (che si compone, firme comprese, di 13 facciate) o dall'eventuale Regolamento, si rinvia alle norme del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

Milano, 13 dicembre 2022